

Titolo – Gli effetti della crisi COVID-19 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale: analisi dell’attività operativa di Eurojust

Data: 14 aprile 2021

URL: <https://www.eurojust.europa.eu/impact-covid-19-judicial-cooperation-criminal-matters>

Sin dalle prime fasi della pandemia causata dalla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), l’attività operativa di Eurojust ha evidenziato varie difficoltà da parte degli operatori della giustizia negli Stati membri nel trattare casi in cui era prevista una cooperazione giudiziaria in materia penale, e questo a causa delle misure attuate dagli Stati membri per combattere la diffusione della COVID-19 che si sono ripercosse su tutti gli strumenti comunemente applicati nell’ambito della cooperazione giudiziaria. A ciò si aggiunge il fatto che i cambiamenti sociali senza precedenti innescati dalla pandemia sono stati un terreno fertile per i profitti illeciti delle organizzazioni criminali.

La presente relazione mira a individuare le difficoltà specifiche riscontrate a seguito della pandemia nell’applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria più comunemente utilizzati. Inoltre, rileva i reati commessi con maggior frequenza direttamente legati alla pandemia. La relazione descrive altresì il ruolo che Eurojust ha svolto di fronte a tali difficoltà e fornisce sintesi di migliori pratiche. Tali conoscenze andranno a vantaggio degli operatori della giustizia e dei responsabili delle politiche in caso di nuove misure straordinarie.

La presente relazione integra la Raccolta congiunta Eurojust-RGE relativa all’impatto della COVID-19 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale ⁽¹⁾. Sebbene la raccolta si concentri sulle misure adottate dagli Stati membri per combattere la diffusione del virus e sul loro impatto sulla cooperazione giudiziaria in termini generali, la relazione si basa sull’analisi di casi specifici registrati presso Eurojust nel periodo intercorso tra l’aprile 2020 e il 30 giugno 2020.

Le principali conclusioni tratte da questa analisi possono essere sintetizzate come segue.

1. Il meccanismo del mandato d’arresto europeo (MAE) è rimasto operativo, sebbene misure pandemiche quali la chiusura delle frontiere e la quarantena obbligatoria, nonché una carenza di personale di polizia, abbiano inciso in modo significativo sulla fase finale dei procedimenti relativi al MAE, ossia la consegna fisica di una persona ricercata. Quando era necessario rimandare la consegna, sono state applicate le norme giuridiche pertinenti di cui all’articolo 23 della decisione quadro relativa al MAE ⁽²⁾. Le autorità di esecuzione hanno chiesto l’assistenza di Eurojust con richieste di informazioni supplementari (ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE) con maggiore

⁽¹⁾ Documento WK 587/2021 del Consiglio; la sintesi è disponibile online (<https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/st06178.en21.pdf>).

⁽²⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI).

frequenza rispetto al solito. La trasmissione delle richieste pertinenti (nel contesto sia dell'articolo 23 che dell'articolo 15, paragrafo 2), per il tramite di Eurojust, ha consentito agli operatori della giustizia di ricevere risposte tempestive e di portare avanti i procedimenti relativi al MAE. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 23 in particolare, la collaborazione iniziale di Eurojust ha agevolato un rapido accordo su una nuova data di consegna della persona ricercata.

2. Gli Stati membri hanno continuato a eseguire gli strumenti connessi allo scambio di prove e ad attuare misure investigative. Tuttavia, in alcuni casi le autorità hanno dato priorità alle richieste eseguendole solo in casi straordinari e in casi di reati gravi. Ciò ha comportato ritardi nell'esecuzione degli ordini europei di indagine e delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca, in particolare quando era necessaria la presenza fisica di una persona (audizioni di testimoni o indiziati).
3. Nelle fasi iniziali della pandemia Eurojust è stata spesso contattata da operatori della giustizia con richieste di trasmissione di un ordine europeo d'indagine ⁽³⁾, di assistenza giudiziaria reciproca e/o di un provvedimento di blocco ⁽⁴⁾. La trasmissione di tali richieste tramite Eurojust è stata considerata un metodo affidabile che ha consentito un riscontro istantaneo sul servizio ed eventuali aggiornamenti successivi sull'esecuzione. L'aumento delle richieste presentate tramite Eurojust è in parte dipeso dalla cessazione della corrispondenza standard e dei servizi di corriere negli Stati membri.
4. La situazione richiede l'allestimento di una piattaforma unica elettronica per lo scambio degli strumenti di cooperazione giudiziaria più frequentemente utilizzati che non preveda la trasmissione di copie cartacee. Ciò è in linea con i lavori preparatori intesi ad attuare il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) nell'ambito del progetto di giustizia penale digitale avviato dalla Commissione europea.
5. Le attività delle squadre investigative comuni (SIC) hanno risentito pesantemente delle restrizioni ai viaggi. In diversi casi, le giornate previste per l'azione congiunta sono state rinviate. Sono stati rimandati i negoziati sulle nuove SIC, le quali sono state istituite successivamente. In considerazione dell'improvviso cambiamento delle circostanze per la cooperazione nelle SIC, Eurojust ha modificato il proprio programma di finanziamento di tali squadre e fornito ai loro membri una piattaforma di comunicazione sicura per tenere riunioni online.
6. Vista la crisi sanitaria le organizzazioni criminali hanno approfittato della domanda di prodotti specifici legati alle nuove norme igieniche e commesso frodi connesse ai sussidi statali.

⁽³⁾ Ai sensi della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

⁽⁴⁾ Lo strumento applicato era la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

7. Eurojust è rimasta pienamente operativa nonostante le restrizioni imposte durante la pandemia e fornisce attivamente i propri servizi standard agli operatori della giustizia in tutta l'Unione europea.

La relazione contiene una spiegazione dettagliata di tali conclusioni, compresi esempi specifici relativi ai casi Eurojust e alle migliori pratiche per gli operatori della giustizia.